



ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ 0982 91081- 91294

C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L

e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccetraro.edu.it



Prot.n. 1798/VII.6

Cetraro, 19 marzo 2020

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Via Lungomare n. 259 88100 – Catanzaro
direzione-calabria@istruzione.it
Alla c.a. del Direttore Generale

Al Direttore USR Calabria – Ufficio V
Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Alla c.a. del Dirigente

Al Sindaco del Comune di Cetraro

Al Presidente del Consiglio d'istituto

All'Albo pretorio

All'Amministrazione trasparente dell'istituto - Sezione Provvedimenti

Al DSGA

Al personale docente

Al personale ATA

Ai signori genitori degli alunni

Agli esercenti la responsabilità genitoriale

All'utenza

Alla RSU

Alle OO.SS. Territoriali

Loro sedi

Oggetto: misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
riorganizzazione servizi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2001, n.165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – e in particolare l'art. 25;
- VISTO** l'art. 25 del Decreto Lgs 31 marzo 2001;
- VISTO** l'art.396, comma 2, lett. I), del D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297 per il quale al personale direttivo *spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;*
- VISTO** l'art.32 della Costituzione per il quale *la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;*
- VISTO** il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTI** gli articoli 18, 43, 44, 45 e 46 del Decreto Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
- VISTO** il CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
- VISTO** il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO** il Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto il 27 novembre 2019;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 4 marzo 2020 avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
- VISTO** il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
- VISTO** il DPCM 11 Marzo 2020 –“Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale” e in particolare l’art. 1 comma 7.a il quale afferma “sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”;
- VISTO** l’art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- VISTO** il DPCM 9 Marzo 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- VISTO** l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale *la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi*

- individuali ivi previsti;*
- VISTO** il DPCM 8 Marzo 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- VISTO** il DPCM 4 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- VISTO** il DPCM 1 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- VISTO** il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2020);
- VISTO** il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020);
- VISTA** la nota del Ministero Salute –Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020 contenente aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. n. 3187 del 1°febbraio 2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina;
- VISTA** la nota del Ministero Salute –Direzione generale della prevenzione sanitaria del 1° febbraio 2020, prot. n.3187 Informazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione –Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del 6 marzo 2020, prot. n. 278recante “particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione dell' 8 marzo 2020, prot. n. 279“Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020- Istruzioni operative in base alla quale *“considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90”.*
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione del 10 marzo 2020 prot.n. 323 “Personale

ATA- Istruzioni operative”, la quale stabilisce che “Solo dopo che il Dirigente Scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie obbligatoria divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256 c.2, c.c.)”.

VISTA	la nota del Ministero dell’Istruzione del 12 marzo 2020prot. n. 351;
VISTA	la nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020prot. n. 388
VISTA	la Direttiva n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri registrata alla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2020, n. 338;
VISTA	la Direttiva n.2della Presidenza del Consiglio dei Ministri registrata alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2020, n. 446;nella quale è previsto che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
CONSIDERATA	la sospensione delle attività educative e didattiche prevista dai vari DPCM fino al 3 Aprile 2020, per la necessità di contenere il più possibile l’emergenza in atto e la necessità di diminuire il personale presente per ridurre le eventuali possibilità di contagio;
CONSIDERATO	che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;
CONSIDERATO	che alcune unità di personale ATA non sono residenti nel comune in cui è ubicata l’istituzione scolastica;
CONSTATATA	l’avvenuta disinfezione e sanificazione di tutti i locali scolastici dei vari plessi afferenti all’Istituto Comprensivo di Cetraro effettuate rispettivamente dal personale di una ditta specializzata individuata dall’Amministrazione comunale e dal personale ausiliario;
EFFETTUATA	una adeguata informativa sulle corrette misure igieniche da mantenere durante tutto il periodo dell’emergenza;
CONSULTATI	telefonticamente i componenti della RSU, il Responsabile SPP, il Rappresentante LS e il supporto RSPP;
RITENUTO	di dover assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19;
RITENUTO	prioritario tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;
CONSIDERATA	la difficoltà a reperire DPI (dispositivi personali di protezione) quali mascherine, prodotti igienizzanti ed altro;
VERIFICATO	che nell’ultima settimana l’affluenza presso gli uffici dell’istituto è stata di fatto inesistente;
CONSIDERATO	che lo <i>smart working</i> rappresenta una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti scolastici che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l’esercizio del diritto allo studio;
ACCLARATO	che Il Dirigente Scolastico sarà sempre disponibile e reperibile in ogni momento e garantisce, anche da remoto, il presidio dell’Istituzione scolastica e l’interlocuzione con gli Enti territoriali ,il coordinamento e il monitoraggio della Didattica a distanza e le attività degli uffici e del personale in servizio, nonché l’adozione degli atti relativi all'ordinaria amministrazione e alle situazioni straordinarie, assicurando la presenza fisica negli uffici per attività indifferibili ed improcrastinabili e in casi di estrema necessità ed urgenza;
CONSIDERATO	che l’istituzione scolastica sta comunque garantendo il diritto all’istruzione

attraverso la didattica a distanza anche tramite l'utilizzo della piattaforma Edmodo;

VISTO

il piano di lavoro del personale ATA per l'anno scolastico 2019/2020 e ss.mm.ii rimodulato per effetto della normativa e delle disposizioni emanate ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VERIFICATO

che il personale amministrativo e il DSGA sono abilitati all'utilizzo del software gestionale della segreteria scolastica anche utilizzando i propri computer o dispositivi connessi alla rete internet e che, pertanto, la mancata presenza nell'abituale sede di servizio non comporta l'interruzione di pubblico servizio;

ADOTTA

le modifiche al Piano di lavoro per il personale ATA, proposte dal Direttore SGA, per il periodo di durata con conseguente riorganizzazione delle attività lavorative e

DISPONE

1. che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, il Direttore SGA e tutto il personale ATA afferente al profilo professionale di assistente amministrativo svolgano le proprie prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente;
2. che, in caso di attività indifferibili da svolgere in presenza all'interno della sede amministrativa, una unità di personale ausiliario, sia disponibile a provvedere all'apertura dei locali scolastici, alla sorveglianza dell'ingresso e alla pulizia al termine delle attività come da calendario allegato al Piano di lavoro per il personale ATA. Anche il DSGA e il personale amministrativo, in tale circostanza, dovranno essere disponibili a garantire, la presenza di una sola unità negli uffici sulla base del settore di appartenenza per cui si richiede l'intervento;
3. che la rotazione del personale sia disposta tenendo presente le condizioni di salute dei singoli lavoratori, l'eventuale cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, le condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio;
4. che i dipendenti, eventualmente in servizio in sede, osservino tutte le disposizioni e le misure di prevenzione e le richiamate nelle norme in premessa e comunque rese note;
5. che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa **esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: csic872004@istruzione.it** oppure **csic872004@pec.istruzione.it**
6. la chiusura al pubblico degli uffici amministrativi. Di conseguenza, il ricevimento dell'utenza presso gli uffici di segreteria deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico, previo appuntamento richiesto per posta elettronica all'indirizzo csic872004@istruzione.it, esclusivamente in caso di indifferibili e improcrastinabili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile;

7. che ogni accesso ai locali dell'istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
8. che eventuali assenze dal servizio per malattia o per altri casi previsti dalla normativa vigente devono essere comunicate tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui dovessero verificarsi;
9. che per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente;
10. che il personale docente assolva la prestazione lavorativa attraverso forme di didattica a distanza;
11. di trasmettere il testo della determinazione dirigenziale alla RSU dell'istituto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali come previsto dall'art.5 del CCNL 2016/19 del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

-

Il presente provvedimento resterà pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio on line dell'istituzione scolastica
www.icetraro.edu.it